

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACCHÈ, BUTINI, BOZZELLO VEROLE
e DIPAOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure
previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo è già stato oggetto di positivo esame durante la IX legislatura in ambedue i rami del Parlamento.

Esso costituiva in inizio un provvedimento più ampio (a firma dei deputati Alberini, Cerquetti, Di Re e Zamberletti), disciplinando, sotto il titolo «Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della Difesa», anche le procedure contrattuali della medesima per i programmi di ricerca e l'acquisizione di prodotti di alta tecnologia. In tale forma venne approvato dalla Camera dei deputati.

Senonchè, prima dell'approvazione definitiva del Senato, quella parte del disegno di legge venne assorbita in un provvedimento (atto Camera 1768) recante disposizioni in materia

di procedure contrattuali per tutte le amministrazioni dello Stato. Il Senato pervenne così alla conclusione di stralciare quella parte, limitandosi ad approvare le norme costituenti ora il disegno di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli senatori.

Trattasi di norme per la semplificazione e il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa. In particolare:

l'articolo 1 abilita le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa alle attività contrattuali per il rinnovamento e l'ammodernamento dei beni sulla base di programmi approvati per legge o sui quali sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli articoli 2 e 3 integrano i comitati per le leggi promozionali e le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

gli articoli 4 e 5 dettano norme specifiche per regolare particolari rapporti contrattuali implicanti partecipazione di Stati esteri o specifiche procedure di pagamento;

infine, l'articolo 6 detta norme relative alle procedure di approvazione dei regolamenti e loro aggiornamento.

Si tratta di un insieme di norme che appaiono utili al fine di semplificare ed allo

stesso tempo rendere più chiare e trasparenti le procedure riguardanti la gran parte degli approvvigionamenti della Difesa.

L'anticipata conclusione della IX legislatura non ha consentito la definitiva approvazione nell'altro ramo del Parlamento del testo risultante dopo lo stralcio operato dal Senato (atto Senato 905-A).

Il provvedimento viene ora riproposto nei termini previsti per beneficiare della procedura breve ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato al fine di una rapida positiva conclusione dell'«*iter*» di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della Difesa, sulla base di programmi approvati con legge, qualora rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o sui quali il Ministro della difesa abbia acquisito, secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. L'attività contrattuale relativa alla manutenzione straordinaria, al ricondizionamento ed al reintegro dei mezzi e dei beni della Difesa deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, secondo programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

3. Le norme procedurali e di controllo della spesa per approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1983, n. 774, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1984, prevedendo altresì l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relazioni illustrative:

a) degli oneri complessivi per tutto il personale militare, a seconda del numero dei volontari e degli obbligati, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sui programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1984 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati: l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globa-

le e lo sviluppo pluriennale, la percentuale di realizzazione, nonchè sono fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia, oppure in aree industrializzate del Paese e del Mezzogiorno.

Art. 2.

1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonchè, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

Art. 3.

1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica.

2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Difesa sono abilitati ad agire vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro del tesoro in base alle risultanze Istat sull'andamento dell'inflazione.

Art. 4.

1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera som-

ma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 5.

1. Per le commesse di armi e mezzi ad uso militare e per gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonchè per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purchè le attività siano commissionate a soggetti residenti sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della Difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 6.

1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitoli d'onori generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai Regolamenti delle Camere.

2. Le norme regolamentari di cui ai comma 1 debbono essere periodicamente aggiornate secondo:

a) i tassi di inflazione verificati dall'Istat annualmente, per i limiti di somma;

b) le innovazioni e semplificazioni delle norme procedurali già ottenute dalla Difesa o quelle generali e di altri settori pubblici, per deroghe o sveltimenti delle attività contrattuali;

c) la specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza e il segreto, nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.